

Il Presidente della Sezione staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Considerato:

che lo Scrivente presidente si trova attualmente in condizione di rischio derivante da immunodepressione, che lo qualifica come soggetto fragile, il quale, a' sensi dell'art. 26, comma 2 bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e tuttora in vigente, giusta art. 17 del d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, è di norma ammesso a prestare la propria attività lavorativa in modalità agile: ovvero da un luogo che abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza (cfr. art. 4 del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto il 7 dicembre 2021, in https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/PROTOCOLLO-NAZIONALE-LAVORO-AGILE-07122021-RV.pdf);

che l'art. 16, V comma, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, ha prorogato, sino al 31 marzo 2022, la vigenza dell'art. 7-bis, I comma, del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 16 settembre 2021, n. 126, il quale ora prevede che, fino alla scadenza della proroga, "in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19", anche i presidenti delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali "possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati";

che il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, nel corso della seduta del 14 gennaio 2022, ha approvato una deliberazione, per la quale il citato art. 7 bis consente «di motivatamente autorizzare lo svolgimento da remoto di una singola udienza, sulla scorta di comprovati impedimenti connessi all'emergenza Covid-

19 del Personale di Magistratura e/o degli Avvocati che oggettivamente rendano particolarmente difficoltoso svolgere l'udienza nel sistema "misto", sulla base degli elementi previsionali disponibili al momento dì adozione del relativo decreto».

Ritenuto:

che lo scrivente non potrà, per le indicate condizioni di salute, essere fisicamente presente all'udienza camerale e pubblica del 26 gennaio 2022 della I Sezione del T.A.R. Brescia, udienza che egli ritiene sia proprio obbligo istituzionale presiedere, non avendo altro impedimento che il rischio di contrarre, tra l'altro, il COVID-19, né è dubbio che il citato art. 26, comma 2 bis, gli consenta per questo, in via di eccezione, di svolgere in situazione protetta ovvero da remoto, presso la propria dimora, tale prestazione lavorativa;

che, quanto all'attuale sussistenza di una situazione eccezionale, correlata a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità, basta ricordare che, con il d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nazionale, oltre ad ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, integrate dal seguente d.l. 30 dicembre 2021, n. 229, e dal d.l. 7 gennaio 2022, n. 1;

che la sede di Brescia non dispone attualmente di una strumentazione tecnica idonea a consentire un ordinato ed efficace svolgimento dell'udienza con il sistema "misto", almeno per il caso che la partecipazione da remoto riguardi direttamente il Presidente del Collegio, il quale, per la sua posizione, deve costantemente interloquire con i magistrati, i difensori e il segretario.

Tanto ritenuto e considerato,

DISPONE

per le ragioni suddette, che l'udienza camerale e pubblica del 26 gennaio 2022 della prima Sezione si svolga, per tutti i ricorsi in trattazione, secondo quanto disposto dal citato art. 7-bis, "con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104", ferma restando per le parti la facoltà di rinunciare alla discussione, ovvero di richiedere un breve rinvio dell'udienza, nel caso previsto dal ripetuto art. 7 bis.

Il presente provvedimento sarà direttamente comunicato, a cura della Segreteria generale della Sezione staccata:

- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, secondo quanto dallo stesso disposto con la citata deliberazione 14 gennaio 2022;
- al Presidente della seconda Sezione;
- ai Magistrati in servizio presso la prima Sezione;
- al Dirigente della Sezione staccata;
- al Direttore di Segreteria della prima Sezione;

e, a cura della Segreteria della I Sezione, alle parti costituite nei giudizi fissati per l'udienza del 26 gennaio 2022.

Sarà inoltre pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa.

Venezia - Brescia, data della firma digitale.

IL PRESIDENTE

Cons. Angelo Gabbricci